Legge regionale 30 settembre 1996 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2026

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Art. 32

(Consulta)(1)

1. Ciascun Organo gestore della riserva ovvero di più riserve limitrofe ha la facoltà di istituire una Consulta dei rappresentanti di associazioni e categorie economiche maggiormente rappresentative nel territorio interessato, con particolare attenzione alla rappresentanza dei giovani e delle giovani residenti nei Comuni coinvolti, che esprime parere su programmi e interventi riguardanti l'attività della riserva.

2. Le modalità di istituzione e il funzionamento della Consulta di cui al comma 1 sono stabiliti con regolamento regionale.

Note:
1 Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 20/2021